

Publicato il 07/01/2020

N. 00007/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00983/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2019, proposto da Vincenzo Lanza, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Paterno Calabro, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Bonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Antonio Rizzo non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

della deliberazione n. 16 del 28.03.2019 del Consiglio comunale del Comune di Paterno Calabro, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paterno Calabro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Lanza Vincenzo ha impugnato, con istanza di sospensione cautelare, la deliberazione n. 16 del 28.03.2019 del Consiglio comunale del Comune di Paterno Calabro che lo ha dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere comunale per assenze ingiustificate, dolendosi della sua illegittimità per violazione degli artt. 43 e 44 T.U.E.L. e dell'art. 13 dello Statuto Comunale.

Il Comune di Paterno Calabro si è costituito resistendo alla domanda di annullamento.

Il controinteressato, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito.

La domanda cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 273/2019, avverso cui non è stato proposto appello.

All'udienza pubblica del 18.12.2019, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La disamina delle censure deve essere preceduta dall'illustrazione dei principi di diritto in tema di vaglio della delibera di decadenza dei Consiglieri comunali.

Come noto, la decadenza dalla carica di Consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un *munus publicum*, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore.

Il carattere sanzionatorio del provvedimento, in quanto destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.

Più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei Consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo, pertanto, essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Per quanto riguarda propriamente la giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio Comunale, esse possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo.

In definitiva, visto che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova.

Venendo alla specifica giustificazione di protesta politica, come quella addotta dal Lanza, essa è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, solo allorché sia stata esplicitato ed univoco il significato di dissenso della mancata presenza prima o contestualmente ad essa: affinché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il Consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione" (V. Cons. Stato n. 7761/2004 e 743/2017).

Nella specie (v. all. 5 produzione del Comune) il Consigliere ha espresso il 21.12.2018 il proprio dissenso alla ritenuta inerzia degli organi Comunali rispetto ad attentato perpetrato a danno di altro Consigliere ed ha contestualmente preannunciato per esternare tale dissenso la diserzione dall'assemblea, poi avvenuta nella seduta della stessa data e nelle 2 successive.

La valutazione consiliare, alla luce delle sussistenti giustificazioni, deve dirsi, in conclusione, illegittima.

3. Le spese di lite in ragione della difficoltà della valutazione dell'ente possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Goggiamani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**